




COMUNE DI CARSOLI

Comune di
CARSOLI (AQ)
Interno

cia dell'Aquila

tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



Prot. N° 0002626 del 31-03-2015

Cat. 1 Classe 1



DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROT. N.	Oggetto: Adempimenti ex art 1, commi 611 s.s., della legge 190/2014.
DEL 31-03-2015	

L'anno *DUEMILAQUINDICI* il giorno *TRENTUNO* del mese di *MARZO* nel proprio ufficio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

premesse che:

- dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 dell'art. 1 della legge 190/2014 prevede che:
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
 - al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
 - il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
 - la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
 - i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
 - anche tale relazione *"a consuntivo"* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
 - la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *"decreto trasparenza"* (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che il "Piano" che si va ad approvare con il presente atto potrà pertanto essere suscettibile di integrazioni da parte dell'Amministrazione che subentrerà a seguito della imminente tornata elettorale per il rinnovo delle Amministrazioni Comunali, posto che eventuali diverse scelte strategiche con riferimento alle partecipazioni detenute potrebbero essere oggetto del documento programmatico della nuova Amministrazione, nel rispetto peraltro dei termini previsti dalla normativa per l'attuazione delle azioni previste dal Piano stesso e per la redazione della relazione alla Corte dei Conti;

Tenuto conto che con deliberazione consiliare n. 32 in data 30.12.2010, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) si disponeva il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie del Comune:

- ACIAM S.p.A. per il servizio di igiene urbana;
- C.A.M. S.p.A. per il servizio idrico integrato;
- Ente d'Ambito ATO 2 Marsicano per le funzioni di programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del S.I.I.;
- C.E.V. per l'approvvigionamento, distribuzione ed erogazione delle fonti di energia;
- SERINT s.r.l. quale agenzia per lo sviluppo del territorio, di fornitura di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medio imprese;

Rilevato che con successiva deliberazione di C.C. n. 41 del 28.12.2012 veniva dismessa la partecipazione societaria del Comune in Serint s.r.l. (misura della partecipazione 2,04%);

Tenuto conto che, conseguentemente, il Comune ha già avviato il processo di razionalizzazione delle società partecipate;

Vista la deliberazione commissariale n. 3 adottata in data odierna, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

DECRETA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* che, unitamente alla relazione tecnica, si allega a formarne parte integrante e sostanziale al presente atto.

Carsoli, 31.03.2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Ilaria Tortelli





COMUNE DI CARSOLI
L'AQUILA

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “*su proposta*” proprio del sindaco, e nel caso specifico del Comune di Carsoli, attualmente commissariato, su proposta del Commissario Straordinario,

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di

gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Carsoli partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **ACIAM S.P.A.** con una quota dell’1,66 %;
2. **C.A.M. – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO – S.P.A.** con una quota del 5,91 %;

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Carsoli, oltre a far parte della Comunità Montana “Montagna Marsicana”, partecipa al Consorzio obbligatorio di funzioni ATO n. 2 Marsicano per la gestione unitaria del servizio idrico integrato.

Il Comune ha poi convenzionato la gestione, in forma associata, con i Comuni di Oricola, Pereto e Rocca di Botte, delle seguenti funzioni fondamentali:

- a) Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
- b) Catasto;
- c) Protezione Civile;
- d) Organizzazione e gestione del sistema locale di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani.

Il Comune ha inoltre approvato, con deliberazione consiliare n. 9 del 23.05.2014, lo schema di convenzione dell’Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (A.G.I.R.) trasmesso dalla Regione Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, territorio, Ambiente, Energia;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2014, il Comune di Carsoli ha infine aderito “Patto Territoriale della Marsica”, con sede in Avezzano, Piazza Torlonia 15, Consorzio che persegue l’interesse generale del territorio su cui opera al fine dello sviluppo turistico, commerciale, culturale, folkloristico, sociale, sportivo dell’ambito territoriale dei propri soci

L’adesione alla Comunità Montana e la partecipazione ai Consorzi/Convenzioni di cui sopra,, essendo “forme associative” riconducibili al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

Il Comune ha infine aderito, con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 31.10.2006, al

C.EV – CONSORZIO ENERGIA VENETO -

Il Consorzio non ha scopo di lucro e si occupa, in particolare, di approvvigionamento, distribuzione e ripartizione di risorse energetiche. Conta al 31.01.2015 n. 1.170 aderenti, tra cui va annoverato circa il 10% dei Comuni italiani.

Ha per oggetto sociale la prestazione di attività di consulenza ed organizzazione nel settore amministrativo, tributario, contabile, commerciale, gestionale e di sviluppo delle risorse umane e finanziarie negli enti pubblici, nelle aziende pubbliche, negli enti e nelle organizzazioni di qualsiasi tipo.

Si forniscono di seguito ulteriori dati.

Denominazione	CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO
Data di costituzione	23/12/2002
Sede legale	Corso Milano, 55 - VERONA
Capitale sociale	€606.391,00
Percentuale di partecipazione del Comune	0,09%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari	2011: €481.971,00 2012: €70.964,00 2013: €3.087,00

III – Il Piano operativo di razionalizzazione – RELAZIONE TECNICA

1. ACIAM S.P.A.

Aciam S.p.A. è una azienda consorziale di igiene ambientale marsicana, creata nel 1990 per volontà dei 25 Comuni della Marsica al fine di risolvere le problematiche ambientali del territorio. La mission aziendale è relativa alla gestione dei rifiuti solidi urbani, garantendo il rispetto degli standard di sicurezza e la tutela dell'ambiente.

Gestisce per il Comune di Carsoli, attualmente in regime di proroga tecnica, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, fino alla individuazione del nuovo gestore all'esito dell'espletamento della procedura di gara bandita dal Comune di Carsoli, quale Comune capofila, in data 31.12 2014, per l'affidamento in forma associata del servizio di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani tra i Comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere allo stato attuale la partecipazione societaria (perlomeno nel 2015, tenuto conto il mantenimento della predetta partecipazione, almeno nelle more della individuazione del nuovo gestore, appare rispondente al dettato normativo, che la quota di partecipazione non è propriamente significativa e considerato che è all'esame del Parlamento una legge di riforma delle società partecipate che, con tutta probabilità, introdurrà ulteriori vincoli, limitazioni e divieti,).

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati della società:

Denominazione	ACIAM S.p.A.
Data di costituzione	1990
Sede legale	Via Edison, 27 – 67051 AVEZZANO
Attività esercitata nella sede legale	Ricerca e studi di fattibilità nel campo della gestione e ottimizzazione servizi ambientali. Raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilabili con stoccaggio e messa a dimora dei rifiuti. Autotrasporto conto terzi.
Capitale sociale	€258.743,04
Altri soci:	Società mista pubblico/privata (51,38%/48,62%)
Percentuale di partecipazione del Comune	1,66%
Durata della partecipazione	31/12/2050
Risultati ultimi tre esercizi finanziari	2011: - 84.262,00 2012: 79.776,00 2013: 30.118,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (dividendi, canoni, redistribuzione di	_____

<i>riserve, ecc.)</i>	
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi, ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi (Iva compresa) 2011: €957.360,58 2012: €949.506,96 2013: €919.079,99
Organo amministrativo	Presidente: Lorenza Panei Amministratore delegato: Alberto Torelli Consiglieri: Alberto Torelli Umberto Di Carlo Paolo Gioia Pierluigi Pantalone
Organo di controllo	Collegio Sindacale: Lucio Mercogliano Gaetano Ricci Oreste Cambise

Partecipazioni societarie detenute dalla società:*(Dati aggiornati al 31.12.2012)*

- Ecompost Marsica s.r.l. - per una quota di partecipazione pari ad €188.000,00
- GAL Marsica s.r.l. - per una quota di partecipazione pari ad €1.212,00
- C.F.R. s.p.a. - per una quota di partecipazione pari ad €10.329,00
- Consorzio Italiano Compostatori - per una quota di partecipazione pari ad €4.000,00

Numero di dipendenti addetti al 31.12.2014: n. 86

Stato patrimoniale ACIAM S.p.A.

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	96.054	1.000	1.000
B) Immobilizzazioni	9.541.563	8.864.697	8.238.305
C) Attivo circolante	7.875.132	7.494.715	9.058.849
D) 133.514	133.514	181.614	196.784

Totale Attivo	17.646.263	16.452.026	17.494.938
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.065.753	1.145.529	1.176.648
B) Fondi per rischi ed oneri	235.935	233.690	275.875
C) Trattamento di fine rapporto	764.279	862.273	951.685
D) Debiti	13.328.549	12.187.545	13.271.541
E) Ratei e Risconti	2.251.747	2.022.989	1.820.189
Totale passivo	17.646.263	16.452.026	17.494.938

Bilanci d'esercizio in sintesi di ACIAM S.p.A:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	14.821.166	13.225.289	14.568.952
B) Costi di produzione	14.512.520	12.916.573	14.144.335
Differenza	308.646	308.716	424.617
C) Proventi e oneri finanziari	235.419 -	206.196 -	178.433 -
D) Rettifiche valore attività finanziarie			
E) Proventi ed oneri straordinari	350	99.019	45.885 -
Risultato prima della imposte	72.877	201.539	200.299
Imposte	157.139	121.763	170.181
Risultato d'esercizio	84.262 -	79.776	30.118

Note: I dati sopra riportati sono stati reperiti sia nella documentazione in atti, sia sul sito aziendale di ACIAM S.p.A. www.aciam.it, ed in particolare nella Sezione “Amministrazione trasparente”.

2. C.A.M. – CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO – S.P.A.

Il Consorzio Acquedottistico Marsicano nasce il 16 novembre 1994 a seguito della trasformazione del Consorzio Comprensoriale della Marsica, per poi divenire, ai sensi dell’art. 113, u.c., del D. Lgs. n. 267/2000, Società per azioni.

La Società di che trattasi, a totale partecipazione pubblica, a seguito di convenzione di durata ventennale sottoscritta il 08/01/2007 con l’ATO 2 Marsicano, è, allo stato, affidataria “in house” della gestione del Servizio Idrico Integrato per conto dei Comuni ricadenti nel predetto ambito.

E’ intenzione dell’amministrazione mantenere allo stato attuale la partecipazione societaria, tenuto conto della specificità e della obbligatorietà del servizio esercitato, della totale partecipazione pubblica, che richiederebbe comunque una azione congiunta da parte di tutti gli enti soci, e del fatto che il mantenimento della partecipazione in oggetto appare conforme ai criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, che, con riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, nonché alle previsioni di cui ai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “ *costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

Essendo la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto superiore al 5-10%, concludiamo l’analisi con ulteriori dati:

Denominazione	C.A.M. – Consorzio Acquedottistico Marsicano – S.p.A.
Data di costituzione	16.11.1994
Sede legale	Via Caruscino, 1 – 67051 AVEZZANO
Attività esercitata	Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque
Capitale sociale	€26.419.100,00
Altri soci:	Società interamente partecipata da parte degli enti locali ricadenti nell’Ambito 2 Marsicano
Percentuale di partecipazione del Comune	5,91%
Durata della partecipazione	31/12/2050
Risultati ultimi tre esercizi finanziari	2011: -250.643,00 2012: - 8.545.128,00 2013: + 24.154,00
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (dividendi, canoni, redistribuzione di	-----

<i>riserve, ecc.)</i>	
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (<i>ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per servizi, ecc.</i>)	Corrispettivi per servizi: 2011: €5.605,24 2012: €8.498,57 2013: €6.178,76
Organo amministrativo	Presidente del Consiglio di gestione: Andrea Ziruolo Consigliere delegato: Venturini Giuseppe Consigliere di gestione: Falcetelli Lucia
Organo di controllo	Presidente del Consiglio di sorveglianza: Di Pangrazio Giovanni Consigliere di sorveglianza: Boccia Ferdinando Consigliere di sorveglianza: Di Cristofano Pasqualino Consigliere di sorveglianza: Ranati Bruno Consigliere di sorveglianza: De Luca Dario Revisore unico: Fabio Coglitore

Numero di dipendenti addetti al 30.09.2014: n. 133

Stato patrimoniale CAM S.p.A.

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
F) Immobilizzazioni	45.719.741	47.511.406	49.196.006
G) Attivo circolante	34.682.232	34.501.562	42.5613.988
H) Ratei e risconti	582.635	550.670	1.250.434
Totale Attivo	80.984.608	82.563.638	93.060.428

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	28.008.553	19.463.427	19.487.578
G) Fondi per rischi	650.000	400.000	400.000

ed oneri			
H) Trattamento di fine rapporto	732.891	738.533	693.145
I) Debiti	51.266.430	61.710.466	71.855.155
J) Ratei e Risconti	326.734	251.212	624.550
Totale passivo	80.984.608	82.563.638	93.060.428

Bilanci d'esercizio in sintesi di CAM S.p.A.:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	19.841.259	17.890.724	19.401.360
G) Costi di produzione	20.353.393	23.669.654	19.647.997
Differenza	512.134 -	5.778.930 -	246.637 -
H) Proventi e oneri finanziari	233.364 -	614.317 -	742.427 -
I) Rettifiche valore attività finanziarie			
J) Proventi ed oneri straordinari	747.501	2.084.295 -	1.288.677
Risultato prima della imposte	2.003	8.477.542 -	299.613
Imposte	252.646	67.586	275.459
Risultato d'esercizio	250.643 -	8.545.128 -	24.154